

Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



## DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA  
Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 – 06.4100699

Indirizzo Internet: [lazio.lnd.it](http://lazio.lnd.it)  
e-mail: [dplnd.roma@lnd.it](mailto:dplnd.roma@lnd.it)

### **Stagione Sportiva 2023-2024**

### **Comunicato Ufficiale N. 67 del 4/01/2024**

### **Attività di Settore Giovanile Scolastico**

## INDICE

### **Segreteria**

Risultati

Giustizia Sportiva

**RICORSO DELLA SOCIETA' ASD VIS SUBIACO PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA GARA ASD ATLETICO SAN LORENZO – ASD VIS SUBIACO DEL 17 DICEMBRE 2023, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALI**

Il Giudice Sportivo di Primo Grado,  
letto il ricorso in epigrafe,  
lette le controdeduzioni inoltrate dalla SOC. ATLETICO SAN LORENZO  
esaminati gli atti ufficiali,  
decide quanto segue.

La Soc. ASD VIS SUBIACO ha proposto reclamo avanti a questo Organo Giudicante deducendo, che nella gara in epigrafe l'arbitro non avrebbe effettuato regolare riconoscimento di un calciatore partecipante alla gara subentrato al 25° del s.t. e non presente in lista. Per quanto esposto chiede la vittoria d'ufficio della gara in questione. Prosegue la ricorrente lamentando di non aver ricevuto dal direttore dell'incontro il rapportino di fine gara.

Inviava le proprie controdeduzioni la SOC. ATLETICO SAN LORENZO dove veniva precisato il nominativo del calciatore sceso in campo al 25° del s.t. e regolarmente identificato dall'arbitro. Il citato calciatore indossava una maglia s.n. a causa della mancata disponibilità della maglia n.13.

Il reclamo non può essere accolto.

Preliminarmente va osservato che la mancata consegna del rapportino di fine gara deve considerarsi, al limite un errore formale che non andrebbe ad incidere sul risultato della gara. Peraltro detto rapportino non è obbligatorio nei campionati provinciali come si evince dal C.U.n. 34 del 1.9.2023.

Dall'esame degli atti d gara, che giova ricordarlo, formano per questo Giudice fonte privilegiata di prova è emerso che in effetti al 25° del s.t. prendeva parte alla gara a il calciatore COLANGELI Riccardo con maglia s.n. al posto di altro calciatore con maglia n.11. Lo stesso direttore di gara precisava, però, nel suo rapporto di aver identificato regolarmente e preventivamente il calciatore COLANGELI indossante la maglia s.n. indicato in distinta al posto del n. 13.

Nulla aggiungono le controdeduzioni inviate dalla So. ATLETICO SAN LORENZO.

PQM

Il Giudice Sportivo di Primo Grado

- Respinge il ricorso proposto dalla SOC. ASD VIS SUBIACO e per l'effetto conferma il risultato della gara ASD ATLETICO SAN LORENZO – ASD VIS SUBIACO del 17 dicembre 2023, valevole per il campionato Under 15 provinciale terminata con il risultato di 2 - 1

- Dispone incamerarsi il contributo ricorso ai sensi dell'art.48 comma 5 ) del C.G.S.

**ERRATA CORRIGE AL C.U. N. 62 DEL 21/12/2023****INVECE DI:**

UNDER 14 PROVINCIALE RM				
GIRONE:	I			
DATA	GIORNATA			
16/12/23	9/A	FIDENE A.S.D.	S.S. PASSO CORESE	3 - 0

**LEGGASI:**

UNDER 14 PROVINCIALE RM				
GIRONE:	I			
DATA	GIORNATA			
16/12/23	9/A	FIDENE A.S.D.	S.S. PASSO CORESE	V.D.G.S.

**GIUDICE SPORTIVO****UNDER 14 PROV.-RM C11****GARE DEL 16/12/2023****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

FIDENE A.S.D. – S.S. PASSO CORESE

Si da atto che la gara in epigrafe è stata sospesa al 35 del 1 tempo a causa di un improvviso quanto imprevedibile BLACKOUT ELETTRICO.

Gli atti relativi vengono rimessi alla Delegazione Prov. di Roma per i conseguenti adempimenti di competenza in ordine alla ripetizione della gara.

**Publicato in Roma il 4 Gennaio 2024**

IL SEGRETARIO  
Giovanni Parisi

IL DELEGATO  
Angelo Di Benedetto